



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 66 – 23 MAGGIO 2024

Riunione del 20 Maggio 2024

82.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. ..omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito per la discussione del procedimento a carico del tesserato ..omissis.. a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 80/23-24 pervenuto il giorno 17 Aprile 2024 con il seguente capo di incolpazione:

..omissis..: Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico, 1, 74 e 77bis Reg. Giur., occultato, in data 21/2/2024 e all'interno dello spogliatoio della palestra ..omissis.., ubicata in località ..omissis.., un dispositivo di video registrazione, rinvenuto acceso dalle atlete tesserate ..omissis.. che si trovavano in detto locale per cambiarsi in occasione di una programmata seduta di allenamento, allo scopo di riprendere le citate atlete sorprendendole nella loro intimità.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, B e D dell'art. 102 Reg. Giur.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli nonché il tesserato ..omissis.. assistito dall'Avv. Giampaolo Borgioli.

Il procuratore illustrava l'atto di deferimento e comunicava di aver concordato, ex art. 33 Regolamento giurisdizionale, l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni tre e mesi sei calcolata su una pena base di anni cinque.

La difesa chiedeva al Tribunale di ritenere congrua la sanzione proposta e comunque rappresentava come l'incolpato si fosse pentito del gesto commesso e quindi di valutare





l'effettiva azione posta in essere ed il ravvedimento; affermava poi come l'intento non fosse teso a ledere qualcuno ma solo finalizzato a capire cosa le atlete pensassero di lui.

Terminata la discussione il Tribunale si riuniva in camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale e le richieste di sanzione disciplinare;
- Preso atto della discussione in udienza della difesa

OSSERVA

I fatti, neanche smentiti dall'incolpato, risultano pienamente provati dalle denunce proposte dalle atlete alle autorità e dalle testimonianze scritte delle stesse.

Le atlete maggiorenni denuncianti riferivano che, mentre si trovavano nello spogliatoio per la preparazione ad un allenamento, notavano vicino al termosifone una scatola di merendine al centro della quale spuntava un obiettivo.

Preso la scatola potevano accertare all'interno la presenza di una telecamera accesa ed in funzione avvolta da carta igienica; immediatamente allertavano i responsabili della palestra e chiamavano le forze dell'ordine che procedevano al sequestro della telecamera.

Individuato l'incolpato come proprietario, questi confermava che la telecamera fosse la sua e pertanto veniva sequestrato sia il telefono che il computer.

Le versioni date dall'incolpato alle forze dell'ordine e poi riferite alla società di appartenenza risultano discordanti. In prima battuta ai carabinieri intervenuti veniva riferito che la telecamera era stata rubata; poi veniva dichiarato che era stata lasciata nello spogliatoio per la ricarica.

Tale ultima ricostruzione mal si concilia però con il fatto che la telecamera fosse nascosta in una scatola ed avvolta nella carta igienica; inoltre il mezzo di ripresa risultava acceso e quindi in fase di ripresa.

Anche se non vi è prova che le immagini siano state diffuse, l'atto compiuto dall'incolpato ha una grave valenza disciplinare. Orbene, per la particolarità del caso e per quanto contestato dalla procura, la proposta di patteggiamento non appare congrua. Oltre alla gravità in *re ipsa* dei fatti addebitati all'incolpato ed all'allarme sociale destato da siffatti odiosi comportamenti, non può tacersi il fatto che i principi di lealtà, correttezza e rettitudine, morale e sportiva, richiamati dagli





artt. 1 e 74 del vigente Reg. Giur. Nonché i principi contenuti nel codice etico, risultano esser stati violati, con la conseguente gravissima lesione all'intero mondo della pallavolo, alla sua credibilità e trasparenza.

Ritiene il Tribunale che le aggravanti contestate, tutte sussistenti, non possano essere valutate come equivalenti delle attenuanti.

L'aggravante art. 102 regolamento giurisdizionale lettera a) (aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole), quella della lettera b) (aver danneggiato persone o cose) riferita alla lesione della sfera privata della atleta, lettera d) (aver agito per motivi futili o abietti) appaiono sussistere tutte mentre nessuna delle attenuanti indicate nell'art. 104 regolamento giurisdizionale può essere riconosciuta.

Nella determinazione della sanzione va comunque considerato il comportamento processuale dell'incolpato che si è dichiarato pentito di quanto commesso.

In ragione di tutti gli elementi acquisiti, univoci e concordanti, va dunque ritenuta accertata la piena responsabilità dell'incolpato in ordine ai fatti a lui ascritti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato sig. ..omissis.. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni sei.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Roma, 22 Maggio 2024

Affissione all'Albo 23 Maggio 2024